



Ris.mun.no. 6463

Messaggio municipale no. 1501 concernente lo scioglimento dell’Azienda Porti Comunali (APC) e la conseguente integrazione della stessa nella gestione ordinaria del Comune

Egregio Signor Presidente, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di scioglimento dell’Azienda Porti Comunali (APC) e l’integrazione del servizio nella gestione ordinaria del Comune.

1. Premessa

La proposta di sciogliere l’APC deriva sia dalla volontà che dalla necessità di semplificare le procedure amministrative e contabili e ridurre la burocrazia con l’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2. L’integrazione della contabilità dell’APC nella gestione ordinaria del Comune permetterà di avere una visione globale dell’effettiva capacità d’investimento del Comune anche grazie ad un unico piano finanziario, ciò che consentirà una pianificazione maggiormente oggettiva dei futuri sforzi finanziari. La scelta di integrare il servizio fra i compiti del Comune ha carattere puramente amministrativo. La continuità delle prestazioni erogate ed il rapporto con il cittadino rimarranno invariati. D’altronde, ed è bene sottolinearlo, già oggi l’Azienda Porti Comunali non ha alcuna personalità giuridica propria e, con l’introduzione del nuovo modello contabile MCA2, numerosi Comuni hanno già optato per lo scioglimento delle proprie aziende municipalizzate.

2. L’evoluzione legislativa

La Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) data del 12 dicembre 1907. Negli anni la stessa ha subito profondi mutamenti ed è vieppiù stata indirizzata verso il disciplinamento delle aziende a carattere industriale e delle aziende elettriche, in particolare nell’ambito delle trasformazioni conseguenti alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.

Nel corso del 2014 e successivamente all’inizio del 2016, il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Sezione enti locali, aveva promosso una consultazione sulla Revisione della LMSP. Uno speciale gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Comuni e delle loro aziende e dei servizi cantonali competenti ha presentato un rapporto che suggeriva essenzialmente l’abrogazione della LMSP e l’integrazione dei suoi articoli ancora attuali

nella Legge Organica Comunale (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI).

Il 01.07.2019 sono così entrate in vigore le modifiche della LA-LAEI e a partire dalla stessa data è stata abrogata la LMSP. Le nuove normative con le relative modifiche sono ora ancorate nella LOC e alla LA-LEI.

In base ai disposti della precedente LMSP, l'APC non acquisisce personalità giuridica ai sensi del Codice delle Obbligazioni. Da un punto di vista prettamente legale l'azienda municipalizzata rappresenta pertanto esclusivamente una contabilità separata di un servizio comunale. Le sue proprietà immobiliari sono iscritte a RFD a nome del Comune ed i finanziamenti esterni vengono concessi sempre ed esclusivamente tramite il medesimo. Lo scopo ultimo della LMSP era quello di garantire una gestione economica separata di un servizio comunale. Una gestione separata può risultare motivata nel caso di aziende con strutture proprie e personale proprio, situazione che non è già più tale nel Comune di Brissago. L'APC fa infatti interamente capo per la sua gestione amministrativa e tecnica al personale del Comune.

3. Aspetti contabili

Lo scioglimento dell'Azienda Porti Comunali impone alcune modifiche di ordine contabile. Nei conti di gestione corrente del Comune sarà inserito un nuovo centro di costo "Porti Comunali", secondo la classificazione funzionale del modello contabile armonizzato MCA2. La creazione di nuovo centro di costo consente di mantenere una contabilità separata analogamente alla situazione odierna.

A livello di bilancio, gli attivi e i passivi dell'Azienda saranno integrati a quelli del Comune, essendo tuttavia ben distinguibili rispetto agli altri beni amministrativi e patrimoniali del Comune.

Il capitale proprio dell'Azienda non sarà sommato al capitale proprio del Comune, ma confluirà in uno specifico fondo del capitale proprio. Il Servizio Porti Comunali dovrà finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso e a tale scopo si dovrà costituire un apposito fondo del capitale proprio. In tal modo il servizio, finanziato come attualmente con le tasse d'uso, non avrà incidenza di alcuna natura sul conto economico comunale.

Gli ammortamenti, effettuati con il sistema lineare ai sensi dell'art. 17 Rgcf, saranno conglobati a quelli del Comune e imputati allo specifico centro di costo.

4. Aspetti normativi

Con lo scioglimento dell'Azienda Porti Comunali anche il relativo Regolamento comunale necessita di alcuni adattamenti formali, che vi sottoponiamo per approvazione. In particolare il termine Azienda è stato sostituito con il termine Servizio.

5. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, il Municipio vi invita a voler risolvere:

1. E' approvato lo scioglimento dell'Azienda Porti Comunali con effetto al 31 dicembre 2021. Attivi e passivi saranno assunti dal Comune come da bilancio al 31 dicembre 2021.
2. Sono approvate le modifiche del Regolamento dell'azienda dei porti comunali.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Allegati: Regolamento dell'azienda porti comunali (modalità revisione)

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA SERVIZIO DEI PORTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e
delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione

~~¹L'Azienda dei porti comunali (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Il servizio Porti Comunali è istituito e gestito dal Comune.~~

~~²L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.~~

~~³Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.~~

Art. 2

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i principi generali inerente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda del Servizio e ne regola i rapporti con gli utenti.

TITOLO II Organizzazione

Art. 3

Organi

~~Gli organi dell'Azienda sono:~~ Organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione di revisione;
- d) il Direttore.

Competenze del Consiglio comunale

Art. 4

¹Il Consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti dell'Azienda del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- c) esamina ed approva il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- d) autorizza le spese di investimento;
- e) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda del Servizio;
- f) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

²E' per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Competenze del Municipio

Art. 5

¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e Azienda e loa rappresenta in giudizio.

² Il Municipio provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda del Servizio, in particolare:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la realizzazione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune;
- f) designa il direttore dell'Azienda del Servizio;
- g) delibera in tema di commesse pubbliche.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Italiano (Italia)

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Compiti del Direttore

Art. 6

Il Direttore collabora con il Municipio nella gestione dell'Azienda del Servizio, in particolare:

- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti alla manutenzione ed alla costruzione di nuove opere;
- b) preavvisa i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda del Servizio.

Commissione di revisione

Art. 7

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 8

Contabilità dell'azienda La contabilità del Servizio è allestita secondo il modello contabile armonizzato ed è integrata a quella del Comune, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).

Proventi **Art. 9**
¹ L'Azienda Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite i canoni di locazione e le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
² L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento dello specifico fondo di capitale proprio.
³ La perdita di esercizio sarà riportata in diminuzione dello specifico fondo di capitale proprio.

TITOLO III Locazione

CAPITOLO 1 Condizioni generali

Contratto di locazione **Art. 10**
¹ I posti di attracco sono attribuiti mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione.
² Per quanto non previsto dal presente Regolamento, le condizioni contrattuali sono fissate dal Municipio.

Assegnazione dei posti **Art. 11**
¹ I posti di attracco sono assegnati dal Direttore nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i conduttori devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato;
- non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona;
- i posti disponibili sono assegnati prioritariamente alle persone domiciliate nel Comune e quindi a quelle residenti.

² Il Direttore, se l'interesse pubblico o generale lo giustifica, può derogare a quanto previsto alle lettere a e b del cpv. 1 e stipulare contratti di locazione a condizioni speciali con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionarie, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori.
³ Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco disponibili il Municipio allestisce una lista di attesa. I posti di attracco che si liberano vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista, considerate le dimensioni del natante e salvaguardato il rispetto del cpv. 1.

Cessione del contratto e sublocazione **Art. 12**
¹ La cessione a terzi del contratto di locazione non è ammessa.
² La sublocazione è consentita unicamente ai beneficiari di un contratto speciale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2, se il contratto lo prevede esplicitamente. I canoni di sublocazione non possono superare quelli previsti all'art. 17.

Art. 13

Durata

¹ I contratti sono stipulati per una durata di uno o di dieci anni.

² Con il contratto decennale il conduttore è tenuto pure a stipulare ~~con il Comune~~ un prestito ~~a favore del Comune a favore dell'Azienda~~, il quale sarà rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto.

Art. 14

Canone di locazione

¹ Il Municipio fissa mediante Ordinanza i canoni di locazione ed i prestiti nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto al Capitolo 2 del presente Titolo.

² Il Municipio adegua periodicamente i canoni di locazione ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.

Art. 15

Assenza prolungata

¹ Durante un'assenza prolungata, ~~l'Azienda il Servizio~~ ha facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio.

² Il locatario non può vantare alcun diritto in merito all'effettiva occupazione del posto durante l'assenza del proprio natante.

CAPITOLO 2

Canone di locazione**Sezione 1****Porto alla Ressiga****Art. 16**

Categorie di natanti

¹ Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categoria	Larghezza del natante (in cm)
I	fino a 190 (barche a remi con motore fino a 6 KW)
II	fino a 190 (natanti non appartenenti alla categoria I)
III	da 191 a 230
IV	da 231 a 280
V	da 281 e oltre

² Nel caso in cui la lunghezza del natante superi di quattro volte la larghezza, per la fissazione del canone di locazione fa stato la categoria superiore.

Art. 17

Canone di locazione

¹ Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Ormeggio	Categoria	Canone (in CHF)
Molo e pontili interni	I	1'000.00
	II	2'000.00
	III	2'500.00

	IV	3'500.00
	V	4'500.00
Pontile scogliera ovest	I	500.00
	II	1'500.00
	III	2'000.00
Gavitelli	I	400.00
	II	400.00
	III	400.00
Cantieri nautici	IV	6'000.00
	V	7'000.00

² Per la locazione decennale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni e prestiti massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone/anno (in CHF)	Prestito (in CHF)
I	-	-
II	1'500.00	15'000.00
III	1'700.00	17'000.00
IV	2'000.00	20'000.00
V	2'800.00	28'000.00

³ Il canone di locazione include le spese accessorie per l'acqua corrente e l'elettricità dovute ad un normale utilizzo dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. È altresì inclusa la tassa per l'occupazione del demanio pubblico.

Art. 18

Posti turistici

¹ Per l'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti valgono le seguenti tasse massime (IVA esclusa):

Periodo	Categoria	Tassa (in CHF)
aprile – settembre	Tutte	40.00 / 24 ore
ottobre - marzo	I e II	60.00 / mese
	III, IV, V	120.00 / mese

² La tassa incassata è dovuta, in ragione del 30%, al locatario del posto di attracco.

³ L'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti è ammesso di principio per una durata massima di 3 notti.

Sezione 2

Vecchio porto

Art. 19

Categorie di natanti

¹ Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:

- barche a remi;
- barche a remi con motore ausiliario;
- barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario.

² Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categorie	Lunghezza (in cm)	Larghezza (in cm)
IA	fino a 400	fino a 160

IB	da 401 fino a 650	fino a 200
----	-------------------	------------

Art. 20

Canone di locazione

Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone (in CHF)
IA	400.00
IB	500.00

TITOLO IV**Utilizzo delle infrastrutture****Art. 21**

Applicazione

¹ Le disposizioni sull'utilizzo delle infrastrutture si applicano a tutta l'area portuale, inclusi gli stabili e le attrezzature a terra.

² Queste disposizioni sono vincolanti per tutti i locatari dei posti di attracco e per tutte le persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.

Art. 22

Strada di accesso al porto alla Ressiga

¹ L'accesso al porto con veicoli e l'uso dello scivolo interno è autorizzato unicamente per il trasporto, il varo e l'alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiori ai 6 m.

² La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. È in particolare vietato il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.

Art. 23

Accesso al porto alla Ressiga

¹ L'accesso al molo principale è libero.

² L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.

³ Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un attracco a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante.

³ L'attracco permanente all'esterno del molo è vietato.

⁴ Se le condizioni meteorologiche lo permettono è ammesso l'attracco temporaneo all'esterno del molo, nello spazio appositamente apprestato, per la durata massima di quattro ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45. L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

Art. 24

Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e muniti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'identificazione. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI).

Art. 25

Approdo e ormeggio

- ¹ I natanti devono essere ormeggiati al posto loro assegnato.
- ² Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del Municipio.
- ³ Il Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
- ⁴ La scelta del sistema di ormeggio è libera. Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni. I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.
- ⁵ È vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente vietati lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.
- ⁶ Al fine di evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle cordine contro gli alberi.
- ⁷ Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.
- ⁸ La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima testata.
- ⁹ La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.

Art. 26**Circolazione**

- ¹ All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture portuali la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.
- ² Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 27**Manutenzione e cura**

- ¹ La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
- ² Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.
- ³ I proprietari dei natanti provvedono alla loro buona manutenzione.
- ⁴ Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni devono essere tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.
- ⁵ Natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonati, affondati o non correttamente ormeggiati sono rimossi a spese del proprietario.

Art. 28**Ordine generale e divieti**

- ¹ È vietato fare il bagno nelle infrastrutture portuali e nelle immediate vicinanze, così come praticare il surf a meno di 50 m dal porto.
- ² I pontili, le rampe e i viali di accesso devono sempre essere tenuto sgombri.
- ³ Sono vietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio a motore, come pure pulire i natanti con detersivi o sostanze chimiche, se non nelle aree appositamente designate a tale scopo.
- ⁴ Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.

⁵ È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/o di lavelli con scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nei luoghi appositamente indicati senza provocare inquinamenti.

⁶ Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.

⁷ Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.

⁸ Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.

⁹ È inoltre vietato:

- a) l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei alle infrastrutture;
- b) autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un breve periodo;
- c) lasciare inutilizzato il posto di attracco senza chiedere l'autorizzazione al Municipio.

Art. 29

Responsabilità

¹ L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente.

² Il proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa nell'area infrastrutture, siano esse manufatti o altri natanti.

³ Il Comune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta riservato l'art. 58 CO.

⁴ I proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente responsabili per i danni da questi causati.

Art. 30

Inagibilità

In caso di inagibilità dei porti per mancanza di profondità d'acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 31

Esecuzione

¹ Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive. In particolare il Municipio fissa i canoni di locazione entro i limiti massimi stabiliti dal presente Regolamento. Nei limiti fissati dalla legge esso può delegare le competenze attribuitegli.

² Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la multa ai sensi dell'art. 145 LOC.

³ È riservata l'applicazione delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni per quanto concerne i contratti di locazione.

Art. 32

Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

² Il Regolamento “Azienda Porto Comunale” del 14 dicembre 1992 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

(E. Dellagiacoma)

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale in data 3 ottobre 2017.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 6 giugno 2018.